



Il Covid19 è uno dei nemici più potenti con cui l'Italia si è trovata a lottare negli ultimi anni. Un nemico invisibile che è riuscito a penetrare in tutto il mondo. Centinaia di migliaia di persone sono costrette a rimanere chiuse nelle proprie abitazioni mentre nelle strade, ancora non del tutto deserte, gli uomini in divisa si preoccupano di far rispettare le regole imposte dal Governo e di prestare soccorso a chi ne ha bisogno.

Una delle categorie maggiormente esposta in questo momento (unitamente ai Sanitari) è certamente quella degli appartenenti al **Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco** i quali, non possono stare a casa in quarantena preventiva e non possono lavorare con lo smartworking ma alla stessa stregua degli operatori sanitari lavorano in *ambienti altamente contagiosi e con possibili contagiati*.

Il coronavirus ha cambiato anche la loro vita, il loro modo di lavorare, rendendolo più rischioso di quanto lo fosse stato prima.

Da quando è iniziata questa emergenza sanitaria mondiale, infatti, i Vigili del Fuoco sono costretti ad operare senza avere certezza di poter rispettare il metro di distanza di contatto fisico gli uni con gli altri a bordo dei camion, mentre le distanze si annullano sino all'effettivo contatto fisico, durante un intervento quando fisicamente devono soccorrere un cittadino.

Giova ricordare che, in aggiunta agli ordinari compiti istituzionali, i Vigili del Fuoco sono stati recentemente **regolarmente comandati** a svolgere un servizio *istituzionale di soccorso* specifico mirato a spezzare la catena del contagio che include, ad esempio, non solo le attività di **sanificazione**, ma anche **trasporti e assistenza logistica a supporto delle stesse strutture ospedaliere** fornendo, altresì, sostegno e "assistenza alla popolazione per **trasporto di medicinali e altro materiale urgente**". Perfino un aiuto "alla gestione comunale delle persone senza fissa dimora".

L'assolvimento di tali doveri istituzionali, nelle attuali condizioni, li espone inevitabilmente a rischi e pericoli (di contagio) maggiori di quelli insiti nella ordinaria attività di servizio.

In merito a tale aspetto è bene, perciò, fare chiarezza e fornire la giusta informazione utile ad attivare le tutele previste dalla legge.

Cosa prevede la legge

Il nostro ordinamento, è bene chiarirlo, già riconosce alcuni indennizzi economici in favore del personale civile e militare dello Stato che abbia riportato lesioni o infermità a causa del proprio servizio.



La necessità di risarcire le forze dell'ordine ed i militari, ha nel tempo indotto il legislatore a coniare la categoria delle “**vittime del dovere**” e a riconoscere una serie di vantaggi economici.

Tali benefici sono stati introdotti a partire dagli anni '80 per poi consolidarsi con la legge 266 del 2005 che rappresenta la normativa di riferimento in materia di Vittime del dovere e di soggetti ad esse equiparati la quale, all'articolo 1, commi 563 e 564, indica i destinatari dei benefici economici e assistenziali e le condizioni che ne giustificano l'attribuzione.

L'articolo 3 della legge 466 del 1980 aveva incluso, in un primo tempo, nelle “vittime del dovere” i *magistrati ordinari; i militari di carabinieri, guardia di finanza, pubblica sicurezza, polizia penitenziaria e corpo forestale; i vigili del fuoco; gli appartenenti alle forze armate in servizio d'ordine pubblico o di soccorso.*

Anche i dipendenti pubblici

Il successivo comma 562, dell'articolo 1, della legge 266 del 2005 aveva ulteriormente esteso la categoria, comprendendo tra i beneficiari anche i dipendenti pubblici deceduti o rimasti invalidi per particolari cause di servizio. Si va dal contrasto alla criminalità allo svolgimento di servizi d'ordine pubblico, dalla vigilanza ad infrastrutture civili e militari alle operazioni di soccorso, fino alle attività di tutela dell'incolumità pubblica e alle azioni in situazioni d'impiego internazionale.

E' ovvio che, per poter accedere a tali benefici devono essere soddisfatti determinati **requisiti previsti dalla legge**.

In primo luogo è vittima del dovere o equiparato chi **decade o riporta invalidità permanenti di natura psicofisica a causa del servizio**, ivi comprese le patologie psichiatriche (sindrome post-traumatica da stress) dovute alle straordinarie condizioni a cui gli operatori del comparto soccorso pubblico sono esposti in questo periodo.

Disamina della situazione sotto il profilo del comma 563

E' necessario, dunque, che l'operato dei Vigili del Fuoco rientri in una delle **ipotesi di servizio contemplate dal comma 563** dell'art. 1, L. 266/05, ed il soccorso pubblico, la tutela della pubblica incolumità rientrano tra queste.

È, infatti, pacifico che tutti gli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che operano sul territorio nazionale svolgendo, per esempio, attività di prevenzione, contenimento e mitigazione della diffusione della malattia stiano **prestando un servizio di pubblico soccorso e tutela della pubblica incolumità** contrastando un'epidemia che mette



a rischio la salute e l'incolumità dei cittadini. Analogamente ciò avviene durante un normale intervento di soccorso pubblico a seguito del quale i Vigili del Fuoco dovessero essere contagiati.

Disamina della situazione sotto il profilo del comma 564

Il secondo requisito necessario all'attivazione dei benefici è quello delle “**particolari condizioni ambientali o operative**” nelle quali l'interessato ha svolto il proprio servizio: è necessario che queste comportino **rischi maggiori** ed ulteriori rispetto a quelli ordinariamente connessi al normale svolgimento dei compiti di istituto.

Ebbene, è evidente che il contesto nel quale tutti i Vigili del Fuoco stanno operando sia straordinariamente rischioso ed emergenziale.

Ognuno sta facendo l'impossibile, in condizioni davvero proibitive ed eccezionali.

Entrambe le condizioni previste dalla legge sono, dunque, pienamente soddisfatte!

Accesso ai benefici

E' bene, ricordare che non sempre, però, l'accesso a tali benefici è di facile praticabilità in quanto bisogna ben motivare la richiesta e corredarla con adeguata documentazione medico-legale idonea a dimostrare la fondatezza dei principi invocati, pena il diniego dei benefici richiesti.

In ragione di ciò, il **CONAPO** anche tramite lo **Studio Legale TEDESCHI** è da sempre impegnato in un'opera di informazione su questa materia offrendo tutta la necessaria assistenza *medica e legale* in merito, a beneficio degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dei loro familiari.

Convenzione iscritti CONAPO

Per gli iscritti al **CONAPO** e non solo per le patologie da **Covid19** ricordiamo che è sempre attiva la **convenzione con lo Studio Legale Tedeschi**, utilizzabile **per il tramite dei segretari del sindacato** e consultabile al seguente link

http://www.conapo.it/2019/20191104_CONVENZIONE_CONAPO_Nazionale_def.pdf